



Prot. n. *5* del 4 maggio 2020

Chiarimento n. 5 del 4 maggio 2020

Ci si riferisce all'ordinanza 29 aprile 2020, n. 20 del Presidente della Giunta regionale, recante *"ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative all'ingresso delle persone fisiche in Basilicata"*

Al riguardo, a precisazione delle previsioni di cui al comma 1 della predetta ordinanza, si fornisce il seguente chiarimento:

l'ambito di applicazione cui si riferisce la disposizione in ordine all'effettuazione del *cd. tampone* a tutti coloro i quali, provenienti da altre regioni o dall'estero, fanno ingresso in regione Basilicata per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio 2020, si ricava da una lettura Costituzionalmente orientata della previsione in esame.

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, infatti, è riservato esclusivamente alle norme di legge prevedere eventuali accertamenti e trattamenti sanitari di carattere obbligatorio. A tal fine la legge restringe in modo puntuale tali circostanze.

Sul punto, la disposizione non è in alcun modo orientata o legittimata, né potrebbe esserlo, a prevedere una procedura di trattamento sanitario di carattere obbligatorio, che assumerebbe rilievi di palese contrasto con il disposto costituzionale.

Conseguentemente, la disposizione si interpreta nel senso che l'accertamento sanitario in essere è di carattere esclusivamente volontario. L'autorità sanitaria competente potrà disporre il trattamento solo previa accettazione e partecipazione del soggetto interessato, rappresentando al medesimo che si tratta, ai fini della tutela dell'igiene e della sanità pubblica, di una misura tesa all'urgente necessità – in ragione dello stato di emergenza epidemiologica in atto - del contenimento e del contrasto del contagio da *COVID-19*. Ove si ravvisi il diniego del consenso l'interessato non potrà, pertanto, essere sottoposto al *cd. tampone*.

d'ordine del Presidente

Il Capo di Gabinetto
Fabrizio Grauso